



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 01/08/2017
con provvedimento n. 32*

INDICE

PREMESSE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Forme contrattuali
- Art. 5 Procedura aperta
- Art. 6 Procedura ristretta
- Art. 7 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando
- Art. 8 Procedure telematiche
- Art. 9 Servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria
- Art. 10 Lavori nei settori speciali sotto soglia comunitaria
- Art. 11 Deroghe
- Art. 12 Valore stimato e divieto di frazionamento appalto
- Art. 13 Principi generali per la selezione degli operatori economici
- Art. 14 Criteri di aggiudicazione dell'appalto
- Art. 15 Commissione di gara e commissione giudicatrice
- Art. 16 Offerte anormalmente basse
- Art. 17 Responsabile del procedimento
- Art. 18 Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 19 Fissazione di termini
- Art. 20 Consultazioni preliminari di mercato
- Art. 21 Indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare
- Art. 22 Sistema di qualificazione
- Art. 23 Albo fornitori
- Art. 24 Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 25 Documentazione di gara. Adempimenti successivi all'aggiudicazione
- Art. 26 Consegna delle prestazioni
- Art. 27 Garanzie degli operatori economici
- Art. 28 Pagamenti
- Art. 29 Penalità
- Art. 30 Modifica dei contratti
- Art. 31 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
- Art. 32 Subappalto
- Art. 33 Cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 34 Verifica di conformità dell'appalto
- Art. 35 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto
- Art. 36 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso
- Art. 37 Spese minute ed urgenti di modico valore
- Art. 38 Validità ed efficacia del Regolamento
- Art. 39 Rinvio

Premesse

Tennacola SpA, - nel prosieguo denominata anche “Società” - è impresa pubblica operante nei settori speciali, di cui agli artt. 115 e segg. d.lgs. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nel prosieguo denominato anche “Codice”, con il compito della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni interessati in base alla “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” siglata con l’Autorità di Ambito dell’ATO n. 4 – Marche Centro-Sud.

In tale veste, ai sensi dell’art. 36, comma 8, del citato d.lgs. 50/16, adotta, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, il presente Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori, nonché concorsi pubblici di progettazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, tutela dell’ambiente e del lavoro.

Art. 2 – Ambito di applicazione e definizioni

Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, come individuate dai Regolamenti CE vigenti - affidati da Tennacola SpA operante nei “settori speciali”, di cui agli artt. 115 e segg. del Codice, necessari per l’attuazione dell’attività istituzionale. In particolare. La Società gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad uso civile ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall’applicazione del Codice o “estranei”, affidati dalla Società sulla base delle norme di diritto privato, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

Per contratti di appalto di lavori si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ll) e nn) del Codice, i contratti stipulati per iscritto con uno o più operatori economici aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione edilizia, restauro e manutenzione di opere ed impianti.

Per contratti di appalto di servizi si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ss) del Codice, quelli aventi ad oggetto prestazioni diverse da quelle indicate nella precedente lett. nn) e ricompresi nell’ambito di applicazione del predetto Codice.

Per contratti di appalto di fornitura di beni si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. tt) del Codice quelli aventi ad oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. I contratti di fornitura possono includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

Art. 3 – Principi generali

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui al presente Regolamento, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e

medie imprese, come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice.

Di norma, la procedura prende avvio con la determina a contrarre e/o l'ordine di acquisto, che contiene, almeno, le caratteristiche principali dei lavori, delle opere, dei beni o dei servizi oggetto di affidamento, l'importo presunto del contratto e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di approvvigionamenti di **importo pari o inferiore a € 20.000,00** (euroventimila), è sufficiente la lettera d'ordine emanata dal responsabile del procedimento, o dal responsabile dell'area/servizio aziendale interessata/o con indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del nominativo del fornitore e dell'importo.

Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni e i servizi di natura intellettuale) di qualsiasi importo, la Società prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

Art. 4 - Forme contrattuali

I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, da redigersi secondo quanto indicato dalle norme vigenti al momento della sottoscrizione. Nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.

Per i **contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00** la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC.

La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorsi 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti nelle *more* della stipula del contratto.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano gravi motivi di interesse della Società. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di utilizzo del mercato elettronico o nel caso della procedura negoziata fino all'**importo di € 150.000,00**.

Il contratto è sottoscritto dal Direttore generale o dai responsabili di area/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.

A pena di nullità, i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'affidatario a soggetti terzi.

Art. 5 - Procedura aperta

Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

Art. 6 - Procedura ristretta

Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:

- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni.

La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge.

L'elenco degli operatori da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, nella determinazione dirigenziale; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

Art. 7 - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.

La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dal Codice e dagli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di beni mobili o di beni immobili registrati.

E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 8 - Procedure telematiche

La Società adotta le misure necessarie per favorire l'espletamento delle procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure on line non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere.

La documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.

La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio, ove ammesso dal Codice.

Art. 9 - Servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria

Per servizi e forniture, di qualsiasi tipologia, di importo inferiore alla soglia comunitaria legislativamente determinata con riferimento ai settori speciali, è facoltà di Tennacola SpA procedere all'affidamento dei contratti d'appalto, osservando la disciplina, o parte di essa, contenuta nella Parte II, Titolo I, II, III, IV, V, VI del Codice. Nei singoli procedimenti sono espressamente richiamate le norme del Codice applicabili.

Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del Codice, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle gare di microimprese, piccole e medie imprese.

E' facoltà di Tennacola SpA applicare le disposizioni in tema di "clausola sociale", di cui all'art. 50 del Codice.

Per servizi e forniture di importo pari o inferiore a € 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte

del soggetto cui sono affidati i compiti di responsabile del procedimento, responsabile dell'area/servizio aziendale interessata/o, nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.

Per **servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del soggetto cui sono affidati i compiti di responsabile del procedimento. Di norma, fatto salvo casi per i quali sussiste urgenza, tale affidamento è preceduto dall'acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi d'offerta da parte di operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali e dalla verifica della congruità dell'offerta e dal rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione degli affidamenti.

Per **servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria**, è consentito l'affidamento a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

E' in ogni caso facoltà di Tennacola SpA affidare gli appalti di servizi e forniture di cui al presente articolo, mediante ricorso alle procedure ordinarie di cui ai precedenti artt. 5 e 6, conformandosi alla disciplina prevista dal Codice per gli appalti sotto soglia nei settori ordinari.

Per ogni affidamento, Tennacola SpA opera attraverso un soggetto cui sono affidati, i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 10 – Lavori nei settori speciali sotto soglia comunitaria

Per **lavori** di qualsiasi tipologia, di **importo inferiore alla soglia comunitaria** legislativamente determinata con riferimento ai settori speciali, è facoltà di Tennacola SpA procedere all'affidamento dei contratti osservando la disciplina, o parte di essa, contenuta nella Parte II del Codice relativa ai settori ordinari. Nei singoli procedimenti sono espressamente richiamate le norme del Codice applicabili.

Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del Codice, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle gare di microimprese, piccole e medie imprese.

E' facoltà di Tennacola SpA applicare le disposizioni in tema di "clausola sociale", di cui all'art. 50 del Codice.

Per **lavori di importo pari o inferiore a € 20.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del soggetto cui sono affidati i compiti di responsabile del procedimento, di responsabile dell'area/servizio interessata/o, nel rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.

Per lavori di qualsiasi tipologia, di **importo superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del soggetto cui sono affidati i compiti di responsabile del procedimento. Di norma, fatto salvo casi per i quali sussiste urgenza, tale affidamento è preceduto dall'acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi d'offerta da parte di operatori economici individuati mediante indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali e dalla verifica della congruità dell'offerta, fermo il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

Per **lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00**, è consentito l'affidamento dell'appalto, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Per **lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00** di euro, è consentito l'affidamento dell'appalto, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata; l'invito è rivolto ad almeno quindici soggetti, se sussistono operatori economici idonei in tale numero, individuati sulla base di specifica indagine di mercato ovvero tramite l'Albo fornitori aziendali di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Per **lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00**, la Società utilizza le procedure ordinarie (aperta o ristretta) sulla base di progetti esecutivi e con il criterio del prezzo più basso con eventuale applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.

Per ogni affidamento di cui al presente articolo, Tennacola SpA opera attraverso un soggetto cui sono affidati i compiti propri del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 11 - Deroghe

E' consentito derogare ai numeri minimi di imprese da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;
- necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

Art. 12 – Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Nel rispetto della disciplina comunitaria, Tennacola SpA favorisce l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 del Codice, garantendo la suddivisione in lotti degli appalti, e motivando, se del caso, la mancata suddivisione.

Art. 13 – Principi generali per la selezione degli operatori economici

Ai fini della selezione dei concorrenti alle gare, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi del medesimo, espressamente richiamati nell'atto di avvio della procedura, e compatibili con la medesima.

Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri indicati nell'art. 14 del presente Regolamento, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, nonché nei documenti di gara;
- l'offerta è prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, e soddisfa i criteri di selezione fissati da Tennacola SpA, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e, se del caso, dalle norme e dai criteri non discriminatori di cui all'art. 91 del Codice.

In ogni caso, la Società può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione secondo le norme del Codice non garantisca un'ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare, fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

Tennacola SpA può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa o quella economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta medesima non soddisfa gli obblighi previsti dall'art. 30 del Codice.

Art. 14 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, Tennacola SpA, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 96 del Codice.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione;
- i contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50 del Codice, fatti salvi gli affidamenti di **importo inferiore a € 40.000,00**;
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di **importo pari o superiore a € 40.000,00**;
- i contratti relativi all'affidamento di lavori ed opere di **importo superiore a € 2.000.000**.

L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare gli elementi indicati dall'art. 95, comma 6 del Codice. Nel caso di lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

Ai fini della valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio economico non può superare la misura di 30/100.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- per **i lavori di importo pari o inferiore a € 2.000.000**, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; in tal caso, ferma restando la procedura negoziata fino a € 1.000.000,00, l'affidamento avviene mediante le procedure ordinarie, sulla base di progetti esecutivi e, qualora si faccia ricorso all'utilizzo del meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, con applicazione dei commi 2 e 8 dell'art. 97 del Codice;
- per **i servizi e le forniture** con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per **i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00**;
- per **i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia** di cui all'art. 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Tennacola SpA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato, per le procedure negoziate e per le procedure aperte oltre la soglia di € 40.000,00, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva, sul "profilo di committente" e sui siti informatici previsti dalla legge.

Fatti salvi gli affidamenti di importo pari o inferiore a € 40.000,00, i contratti di fornitura senza posa in opera e i contratti per servizi di natura intellettuale, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, gli oneri "interni" di sicurezza ed il costo della manodopera, eventualmente soggetti a valutazione nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

Art. 15 – Commissione di gara e commissione giudicatrice

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con il criterio del minor prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto economico delle offerte è affidata ad una commissione di gara, composta di norma da un Presidente e da due testimoni, uno dei quali svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. Il ruolo di Presidente può essere assunto da soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore oggetto dell'affidamento.

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto tecnico-economico delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta, di norma, da un numero dispari di commissari, non inferiore a tre, esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto; in caso di assenza giustificata di uno dei commissari, è possibile, al fine dell'esperimento della gara, la sua sostituzione con altro dipendente, anche di altro ufficio, a seconda dell'appalto da affidare, che abbia maturato esperienza nel settore oggetto di affidamento. La commissione giudicatrice è nominata dal CdA della Società o, per delega, dal Direttore generale, in base ai rispettivi poteri statutari, che individua anche il presidente.

Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sui componenti esterni della commissione giudicatrice, sulle caratteristiche professionali dei commissari, nonché sulle relative funzioni.

La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico.

I commissari esterni sono selezionati dalla Società, con le modalità e le procedure indicate dal Codice, tra soggetti iscritti nell'Albo dei commissari, in possesso di requisiti di moralità, compatibilità, comprovata

esperienza e professionalità. Nella fase transitoria di istituzione dell'Albo dei commissari, la scelta è riservata al CdA o, per delega, al Direttore Generale.

La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.

La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".

La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.

I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.

Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.

Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 16 – Offerte anormalmente basse

Gli operatori economici forniscono, su richiesta di Tennacola SpA, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata mediante uno dei metodi di cui al comma 2 dell'art. 97 del Codice, individuato mediante sorteggio effettuato in sede di gara. Il meccanismo di individuazione della soglia di anomalia non si applica in presenza di un numero di offerte inferiore a 5 (cinque).

Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, Tennacola SpA può prevedere nel bando di gara o nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del Codice; la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a dieci.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi possono riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Tennacola SpA richiede per iscritto al concorrente, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta nel caso in cui la prova fornita non giustifica

sufficientemente il livello di prezzi o di costi proposti.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

Art. 17 – Responsabile del procedimento

I compiti propri del responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza Tennacola SpA è tenuta, sono di norma svolti, con riferimento ad ogni singola procedura, dal Direttore Generale. Il Direttore Generale può, con atto formale, individuare il soggetto cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. Nell'ambito del medesimo procedimento, il Direttore Generale può individuare anche più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. In dettaglio, verrà individuato un responsabile per la fase della progettazione, un responsabile per la fase di affidamento ed un responsabile per la fase di esecuzione. I ruoli di responsabile del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione possono essere affidati ad un medesimo soggetto. Tale soggetto, in relazione alla tipologia dell'appalto, potrà nominare un referente tecnico al quale delegare specifiche attività, finalizzate all'espletamento dei compiti propri del responsabile del procedimento.

Per i **lavori**, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o un dipendente tecnico anche di qualifica non dirigenziale, nominato prima della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Per i **lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00** il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado. Per **importi pari o superiori a € 1.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria** è in possesso di laurea triennale in architettura o ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione.

Per i **servizi e le forniture**, il RUP deve essere un dipendente in possesso di esperienza maturata nel settore oggetto di affidamento. In ogni caso, per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP è in possesso almeno di un diploma di istruzione di secondo grado. Per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, il RUP possiede il diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nel settore degli appalti di forniture e servizi.

Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.

Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

La carenza in organico, di cui al precedente comma, è attestata dal Direttore Generale.

Il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice o di membro della stessa nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte. Ciò nondimeno, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., ai fini della valutazione delle offerte può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il RUP è tenuto a registrare i dati relativi ai lavori, servizi e forniture effettuati, entro 30 giorni dalla data di stipula del relativo contratto o di emissione dell'ordine di acquisto.

Il soggetto cui sono affidati i compiti di responsabile del procedimento, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'appalto da affidare, provvede all'individuazione del procedimento più adeguato all'affidamento, indicando anche il criterio di aggiudicazione della gara. Ogni azione del soggetto cui sono affidati i compiti del responsabile del procedimento deve comunque essere ispirata ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

Art. 18 - Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.

Per l'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta

del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

In relazione alla complessità dell'intervento, può essere nominato un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società può affidare l'incarico ad altro dipendente in organico, in possesso di detti requisiti, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dal Codice e dal presente Regolamento.

Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 19 - Fissazione di termini

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, Tennacola SpA tiene conto in particolare della complessità dell'appalto, della necessità di consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, della necessità di effettuare una visita dei luoghi, del tempo necessario per la preparazione delle offerte, fatto salvo in ogni caso il termine minimo di dieci giorni di calendario.

Tennacola SpA può prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara; la durata della proroga è proporzionale all'importanza delle modifiche.

Art. 20 – Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell'avvio delle procedure di appalto, Tennacola SpA può svolgere indagini di mercato per acquisire utili informazioni ai fini della predisposizione della documentazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura. Per tale finalità Tennacola SpA può acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti o di operatori economici del settore interessato, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. Si applicano inoltre i principi di cui all'art. 67 del Codice.

Art. 21 - Indagini di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare

Tennacola SpA, prima di procedere all'affidamento di lavori, servizi o forniture, può effettuare un'indagine di mercato al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alle gare, nel numero minimo previsto, a seconda dei casi, nell'avviso di manifestazione di interesse.

L'indagine di mercato va effettuata mediante la pubblicazione, per almeno 15 (quindici) giorni, di un avviso pubblico sul proprio sito internet ed eventualmente seguendo altre forme di pubblicità, nel quale vengono descritti gli elementi essenziali del contratto da stipulare e i requisiti di carattere generale e speciale (tecnico-professionale ed economico-finanziario) dei candidati. Gli operatori selezionati mediante gli avvisi di manifestazione d'interesse, sono invitati a presentare la loro offerta secondo le disposizioni previste nell'apposita lettera d'invito e capitolato d'oneri.

Art. 22 – Sistema di qualificazione

Ai sensi dell'art. 134 del Codice, per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, Tennacola SpA può istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione dei fornitori o prestatori di servizi, eventualmente diviso in categorie merceologiche in base al tipo di appalti, provvedendo affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. Il sistema di qualificazione può essere applicato anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tennacola SpA stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione.

Il sistema può comprendere vari stadi di qualificazione; Tennacola SpA stabilisce norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalità di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.

Inoltre, Tennacola SpA può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

Art. 23 – Albo fornitori

Entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Società provvede all'aggiornamento dell'Albo fornitori, mediante la pubblicazione di un Avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere, parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia di importo, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Esso è tenuto inoltre ad informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione.

La Società esclude dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di due inviti nel corso dell'anno di esercizio.

L'Albo fornitori è pubblicato sul sito *web* della Società e costantemente aggiornato.

La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo di acquisto o dell'esecuzione della prestazione o lavoro, salva l'ipotesi di affidamento urgente, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio pubblico, a condizione che tale opzione venga pubblicizzata con apposito Avviso. In tale ipotesi, la Società rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori aziendali, per la selezione degli operatori economici.

Art. 24 – Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere accertati e certificati dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal responsabile del procedimento, Tennacola SpA può affidare gli incarichi ai soggetti di cui

all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

Relativamente agli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che Tennacola SpA ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile del procedimento, di **importo inferiore a € 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento è preceduto dalla verifica, documentata, della congruità dell'offerta e dal rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli incarichi che Tennacola SpA ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile del procedimento, di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria** possono essere affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando la procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, individuati sulla base di specifica indagine di mercato ovvero tramite l'Albo fornitori aziendali.

L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti.

Art. 25 – Documentazione di gara - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario può essere acquisita tramite banche dati disciplinate dal Codice ovvero mediante l'acquisizione d'ufficio da parte di Tennacola SpA ovvero tramite la presentazione diretta da parte degli operatori economici.

In fase di presentazione delle offerte, Tennacola SpA richiede, di norma, la produzione della garanzia provvisoria a corredo delle offerte, di cui all'art. 27 del presente regolamento, la ricevuta del pagamento della "Tassa appalti" nei riguardi dell'A.N.AC. e l'attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo, quando ritenuto opportuno.

Successivamente all'individuazione dell'aggiudicatario, Tennacola SpA richiede a quest'ultimo la presentazione della garanzia definitiva, di cui all'art. 27 del presente regolamento, del P.O.S., la certificazione della C.C.I.A.A., e quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avviene esclusivamente con riferimento all'aggiudicatario. E' facoltà di Tennacola SpA estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del Codice, Tennacola SpA comunica d'ufficio, entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione divenuta efficace, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti, con la specificazione dei motivi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati.

Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Art. 26 - Consegna delle prestazioni

Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.

Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato dall'affidatario.

La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la

stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte della Società o per colpa dell'appaltatore, si rinvia espressamente alle disposizioni del C.S.A..

Art. 27 - Garanzie degli operatori economici

Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.

Le garanzie in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate sul c/c bancario della Società indicato nella documentazione di gara.

La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Società prescinde dalla richiesta della cauzione nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il RUP può prescindere dalla richiesta di garanzia qualora **l'importo della prestazione sia inferiore a € 40.000,00**.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.

Si prescinde dalla richiesta di cauzione definitiva qualora **l'importo del contratto sia inferiore a € 40.000,00**.

Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, i C.S.A. prevedono la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima. In sede di C.S.A. vengono fissati anche i massimali delle coperture assicurative.

Art. 28 - Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale.

Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione.

L'anticipazione del corrispettivo d'appalto è concessa nei casi e con le modalità di cui al Codice.

Per potersi procedere al pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni. A discrezione del RUP, il pagamento della rata di saldo è subordinata al rilascio di idonea garanzia di pari importo.

Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

I termini di pagamento sono fissati, di norma, in 60 gg. data fattura fine mese. Il Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, il RUP può ridurre tale termine in casi particolari.

Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 29 - Penalità

In caso di inadempimenti contrattuali da parte degli operatori economici, si applicano le penalità previste dai C.S.A..

Il Direttore Generale è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.

Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai C.S.A..

Art. 30 - Modifica dei contratti

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, in collaborazione con il Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei seguenti casi:

- qualora occorranza modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, con introduzione nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, nel limite massimo non eccedente il 10% rispetto al prezzo originario;
- si tratti di lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disguidi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;
- sopravvenute circostanze imprevedute e imprevedibili per la Società, sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto e l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, ma con la possibilità di più modifiche successive e l'applicazione del limite quantitativo (30%) al valore di ciascuna modifica;
- sostituzione dell'aggiudicatario dell'appalto iniziale con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;
- si tratti di lavori per i quali si accertino errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità del progettista esterno, se il valore della modifica è:
 - a) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 - b) inferiore al 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, ovvero del 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

In caso di più modifiche, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Sono considerate modifiche sostanziali quelle che alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

Sono altresì ammesse modifiche non sostanziali che la Società può prevedere nei documenti di gara, entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Al di fuori delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In relazione alle modalità di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera si rinvia, espressamente, alle disposizioni dei C.S.A..

Restano fermi gli adempimenti previsti nei confronti dell'A.N.AC..

Art. 31 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni.

La sospensione può essere anche ordinata dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra le quali l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle competenti amministrazioni.

L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.

E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

Art. 32 - Subappalto

Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice.

Il subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.

Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera.

La Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione del credito

E' vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.

Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 34 - Verifica di conformità dell'appalto

La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000,00 il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura.

Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

Art. 35 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o

grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice.

Art. 36 - Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso

Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:

- a) il RUP propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicando i motivi ed il mezzo di alienazione, nonché il prezzo che ritiene realizzabile;
- b) il Direttore Generale, con apposito atto, dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore Generale o di suo delegato, nel quale viene descritto lo stato del materiale alla consegna.

Art. 37 - Spese minute ed urgenti di modico valore

Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, sono disposte secondo il "*Regolamento interno per la gestione delle minute spese economali*".

Il limite mensile delle spese economali è fissato nella misura pari a € 1.500,00.

Art. 38 - Validità ed efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed assume efficacia e validità fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

Il Regolamento è pubblicato sul profilo di committente.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui al Codice, in quanto applicabile.